


# ALTRI ANNUNZI

VARIE


**SO.G.I.N. Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni**  
**Sede legale: via Torino n. 6 - 00184 Roma IT**

*Decreto ministeriale di autorizzazione alla disattivazione del Deposito di combustibile non irraggiato situato nel locale 2a del Fabbricato 14 dei Laboratori ex CISE del comprensorio CESI*

Sogin S.p.A. comunica che all'esito della conferenza di servizi, tenuta
ai sensi delle disposizioni dell'art. 24 comma 4, del D.L n. 1/12,
convertito con modificazioni nella L. n. 27/12, il Ministero dello
Sviluppo Economico ha rilasciato, in data 30 novembre 2012, il decreto
di autorizzazione alla disattivazione, con prescrizioni, di cui
all'art. 55 del D. Lgs. n. 230/95 e s.m.i..
Il predetto decreto autorizza Sogin alla disattivazione del Deposito
di combustibile non irraggiato situato nel locale 2a del Fabbricato 14
dei Laboratori ex CISE del comprensorio CESI di Segrate (MI).
Il decreto e il suo allegato sono pubblicati, dalla data di emanazione,
integralmente sul sito internet del Ministero dello Sviluppo economico
( <a href="http://www.sviluppoeconomico.gov.it">http://www.sviluppoeconomico.gov.it</a> ).
Si riportano di seguito:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto ministeriale di autorizzazione alla disattivazione;</li> <li>• ISPRA - Prescrizioni per la disattivazione.</li> </ul>
FUNZIONE RELAZIONI ISTITUZIONALI, AFFARI REGOLATORI E LICENSING
IL DIRETTORE
Avv. MARIANO SCOCCO



<b>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>	
<b>DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA</b>	
<b>DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E</b>	
<b>L'EFFICIENZA ENERGETICA</b>	
<b>Divisione V - Gestione di materiali e rifiuti nucleari</b>	
<b>IL DIRIGENTE</b>	
<b>VISTA</b>	la legge 14.10.1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica;
<b>VISTA</b>	la legge 31.12.1962, n. 1860, concernente l'" <i>impiego pacifico dell'energia nucleare</i> ", modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30.12.1965, n. 1704, dalla legge 19.12.1969, n. 1008, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10.05.1975, n. 519;
<b>VISTA</b>	la legge 24.04.1975, n. 131, che autorizza la ratifica e l'esecuzione del Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 01.07.1968;
<b>VISTA</b>	la legge 07.08.1982, n. 704, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 03.03.1980;
<b>VISTA</b>	la legge 07.08.1990, n. 241, " <i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i> ";



<p><b>VISTO</b> il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato e integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, dal decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23 e dal decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante <i>“Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari”</i>;</p>
<p><b>VISTA</b> la legge 19 gennaio 1998, n. 10, di ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994;</p>
<p><b>VISTI</b> l'articolo 38 del decreto legislativo 30.07.1999, n. 300, di istituzione dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), nonché il decreto del Presidente della Repubblica 08.08.2002, n. 207, concernente il <i>“Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30.07.1999, n. 300”</i>;</p>
<p><b>VISTA</b> la legge 16 dicembre 2005, n. 282, di ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997;</p>
<p><b>VISTO</b> il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. recante norme in</p>



	materia ambientale;	
<b>VISTA</b>	la legge 06.08.2008, n. 133 di conversione, con modificazioni,	
	del decreto legge 25.06.2008, n. 112, concernente l'istituzione	
	dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca	
	Ambientale per lo svolgimento delle funzioni dell'APAT di cui	
	all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300/99 e s.m.i.;	
<b>VISTA</b>	la legge 23.07.2009, n. 99, " <i>Disposizioni per lo sviluppo e</i>	
	<i>l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di</i>	
	<i>energia</i> ", ed in particolare l'articolo 29 (Agenzia per la	
	sicurezza nucleare), comma 20, il quale dispone che le funzioni	
	trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare continuano ad	
	essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico	
	e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per	
	i servizi tecnici o dall'articolazione organizzativa dell'ISPRA,	
	nel frattempo eventualmente individuata con il decreto legge	
	112/08, art 28, comma 3;	
<b>VISTO</b>	il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante	
	<i>"Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile</i>	
	<i>irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici,</i>	
	<i>a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99"</i> , e	
	s.m.i.;	
<b>VISTO</b>	il Decreto Interministeriale 21.05.2010, n. 123, con il quale	
	viene regolamentata l'attività ed il funzionamento dell'ISPRA;	
<b>VISTO</b>	il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante " <i>Disposizioni</i>	




<p><i>urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, nella legge</i></p>
<p><i>22 dicembre 2011, n. 214;</i></p>
<p><b>VISTI</b> in particolare il comma 13 dell'art. 21 del decreto-legge sopra</p>
<p>menzionato, il quale dispone la soppressione degli enti di cui</p>
<p>all'allegato A (tra cui l'Agenzia per la sicurezza nucleare),</p>
<p>fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15, nonché il comma</p>
<p>20 bis del medesimo art. 21, il quale dispone che in via</p>
<p>transitoria e fino all'adozione, di concerto anche con il</p>
<p>Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,</p>
<p>del decreto di cui al comma 15 e alla contestuale definizione</p>
<p>di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di</p>
<p>indipendenza previste dall'Unione europea, le funzioni e i</p>
<p>compiti facenti capo all'ente soppresso sono attribuiti</p>
<p>all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale</p>
<p>(ISPRA);</p>
<p><b>VISTO</b> l'art. 35 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito,</p>
<p>con modificazioni, in legge 26 maggio 2011, n. 75, in merito</p>
<p>all'abrogazione dell'art. 9 (rubricato "<i>Commissione tecnica per</i></p>
<p><i>la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria</i>") del D.Lgs.</p>
<p>n. 230/95 e s.m.i.;</p>
<p><b>VISTO</b> l'art. 24 (rubricato "<i>Accelerazione delle attività di</i></p>
<p><i>disattivazione e smantellamento dei siti nucleari</i>") del</p>
<p>decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (rubricato "<i>Disposizioni</i></p>



urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", c.d. Decreto Liberalizzazioni), convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27, ed in particolare il comma 4, il quale dispone che "Fatte salve le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico richiamate al comma 3, l'autorizzazione alla realizzazione dei progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ...omissis...rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o allo smantellamento di opere che comportano modifiche sulle strutture impiantistiche e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma; tali amministrazioni si pronunciano entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva l'esecuzione della valutazione d'impatto ambientale ove prevista. In caso di




<p><i>mancata pronuncia nel termine indicato al periodo precedente,</i></p>
<p><i>si applica la procedura di cui al comma 2 con la convocazione</i></p>
<p><i>della conferenza di servizi. La regione competente può</i></p>
<p><i>promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali</i></p>
<p><i>interessati dagli interventi di cui al presente comma, per</i></p>
<p><i>individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale</i></p>
<p><i>senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I progetti</i></p>
<p><i>di cui al presente comma che insistono sul sito già interessato</i></p>
<p><i>dall'impianto non necessitano di variante agli strumenti</i></p>
<p><i>urbanistici ove compatibili con gli strumenti urbanistici stessi</i></p>
<p><i>vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione</i></p>
<p><i>del presente decreto; negli altri casi, il consiglio comunale</i></p>
<p><i>competente si pronuncia nella prima seduta successiva al</i></p>
<p><i>rilascio dell'autorizzazione stessa, informandone il Ministero</i></p>
<p><i>dello sviluppo economico";</i></p>
<p><b>VISTO</b> il D.M. VII-69 del 16.03.1976 con il quale il CISE (Centro</p>
<p>Informazioni Studi Esperienze), con sede in Milano, Foro</p>
<p>Bonaparte n. 31, è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 53 del</p>
<p>D.P.R. 185/64, all'esercizio del Deposito di combustibile non</p>
<p>irraggiato a uranio naturale installato nei Laboratori -</p>
<p>Edificio n. 14 - di Segrate (MI), in via Redecesio n. 12;</p>
<p><b>VISTO</b> il D.M. XIII-421 del 10.10.2000 con il quale l'ENEL S.p.A. -</p>
<p>Struttura Ricerca, con sede in 20090 Segrate (MI) - via Reggio</p>
<p>Emilia n. 39, ha ricevuto, ai sensi dell'art. 52 del D.L.vo</p>




n. 230/95 e s.m.i., l'intestazione del predetto D.M. VII-69 del
16.03.1976 ed il rinnovo della licenza di esercizio del Deposito
di combustibile non irraggiato sito nell'Edificio 14 dei
Laboratori di Segrate (MI), in via Reggio Emilia n. 39;
<b>VISTO</b> il D.M. XIII-437 del 17.05.2001 con il quale la Sogin S.p.A.,
con sede legale in via Torino n. 6 - 00184 Roma, ha ricevuto,
ai sensi dell'art. 38 della legge n. 340/2000, l'intestazione
del predetto D.M. XIII-421 del 10.10.2000;
<b>VISTA</b> la nota prot. 9552 del 26.03.2008 con la quale la Sogin S.p.A.
ha presentato a questo Ministero ed in copia alle
Amministrazioni competenti l'istanza, ai sensi del punto 5.13
dell'All. IX del D. Lgs. n. 230/95 e s.m.i., per l'autorizzazione
alla disattivazione del Deposito di combustibile non irraggiato
situato nel locale 2a del Fabbricato 14 dei Laboratori ex CISE
del comprensorio CESI di Segrate (MI);
<b>CONSIDERATO</b> che:
<ul style="list-style-type: none"><li>• questo Ministero, con nota prot. 7216 del 17.04.2008, nel</li></ul>
chiarire che la predetta istanza doveva intendersi essere stata
presentata ai sensi dell'art. 55 (rubricato "Autorizzazione per
la disattivazione degli impianti nucleari") del D.Lgs. n. 230/95
e s.m.i., ha avviato il procedimento nei confronti di tutte le
Amministrazioni competenti di cui al comma 1 dell'art. 55 del
D.Lgs. n. 230/95 chiedendo alla Società proponente di
trasmettere all'APAT (ora ISPRA) le eventuali osservazioni di




competenza ai sensi del comma 1 dell'art. 56 (rubricato
<i>"Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla</i>
<i>disattivazione - Svolgimento delle operazioni"</i> ) del medesimo
decreto legislativo;
<ul style="list-style-type: none"><li>• in considerazione delle predette previsioni di cui al</li></ul>
comma 4, dell'art. 24, del decreto - legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012,
n. 27, il procedimento non è stato esteso al Comune
territorialmente interessato dall'intervento di disattivazione
in parola in quanto la Società esponente, a seguito di specifica
richiesta (nota prot. 6311 del 27.03.2012) a tal fine posta da
questo Ministero, ha dichiarato, con nota prot. 15333 del
26.04.2012, <i>"che le operazioni che si intendono effettuare, ai</i>
<i>fini del rilascio dell'istanza di autorizzazione alla</i>
<i>disattivazione del deposito in oggetto, non prevedono</i>
<i>smantellamento di opere che comportano modifiche alle strutture</i>
<i>impiantistiche preesistenti"</i> , ribadendo che <i>"le operazioni</i>
<i>previste nel locale 2a del fabbricato 14 del sito ex Cise di</i>
<i>Segrate, riguardano la caratterizzazione radiologica (con</i>
<i>eventuali operazioni di bonifica che non comportano modifiche</i>
<i>strutturali) ai fini del rilascio incondizionato senza vincoli</i>
<i>radiologici del sito"</i> ;
<ul style="list-style-type: none"><li>• la Regione Lombardia ha preso parte al procedimento in</li></ul>
parola ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 230/95




e s.m.i., e non del comma 4, dell'art. 24, del decreto - legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24
marzo 2012, n. 27, per le medesime motivazioni di cui alla
predetta nota della Sogin prot. 15333 del 26.04.2012;
<ul style="list-style-type: none"><li>• il procedimento è stato proseguito da questo Ministero con</li></ul>
lo svolgimento, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.L.
n. 1/12, convertito con modificazioni in L. n. 27/12, nel
rispetto delle previsioni di cui all'art. 56 rubricato
<i>"Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla</i>
<i>disattivazione - Svolgimento delle operazioni"</i> del D. Lgs.
230/95 e s.m.i. , della Conferenza dei Servizi di cui alla legge
n. 241/90 e s.m.i., per il tramite di due riunioni dedicate,
tenutesi rispettivamente nelle date del 26.07.2012 e del
10.09.2012;
<ul style="list-style-type: none"><li>• questo Ministero, in relazione alle risultanze dei lavori</li></ul>
di detta Conferenza di servizi, alle valutazioni condivise,
avendo tenuto debitamente conto del parere favorevole, con
condizioni e prescrizioni, emesso dall'ISPRA, con nota prot.
n. 0039160 del 18.10.2012 (prot. ingresso MiSE n. 0022514 del
16.11.2012), ai sensi del comma 3, art. 56, del D. Lgs. n. 230/95
e s.m.i., ha concluso positivamente, il procedimento in parola,
adottando, ai sensi dell'art. 14 - ter, comma 6 - bis, della
L. 241/90 e s.m.i., la Determinazione n. 362 del 29.11.2012,
nella quale sono state compiutamente descritte tutte le fasi e



gli aspetti di detto procedimento, ed è quindi stato determinato
di dare corso ai necessari adempimenti ai fini del rilascio, con
successivo provvedimento, dell'autorizzazione richiesta con
l'istanza della Sogin S.p.A. prot. 9552 del 26.03.2008;
<b>ATTESO</b> che l'art. 24, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012,
n. 27, dispone che "...omissis...l'autorizzazione alla
realizzazione dei progetti di disattivazione rilasciata ai sensi
dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230,...omissis..., rilasciate a partire dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, valgono anche quale
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza,
costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e
sostituiscono ogni provvedimento amministrativo,
autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di
assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti
dalle norme vigenti, costituendo titolo alla esecuzione delle
opere....omissis...";
<b>RITENUTO</b> quindi che non sussistono condizioni ostative al rilascio
dell'autorizzazione richiesta dalla Sogin S.p.A. di cui alla
predetta istanza;
<b>D E C R E T A</b>
<b>Art. 1</b>
<b>1.</b> Si richiama integralmente quanto esposto in premessa, a costituire



parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
<b>2.</b> La Società Sogin S.p.A., con sede legale in Via Torino n. 6, 00184
Roma, fatte salve le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008, come integrato
e corretto dal D. Lgs. n. 106/2009, e le disposizioni del D. Lgs.
152/2006 con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti
speciali, pericolosi e non, è autorizzata, ai sensi dell'art. 55 del
D.L.vo n. 230/95 e s.m.i., e dell'art. 24, comma 4, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo
2012, n. 27 alla disattivazione del Deposito di combustibile non
irraggiato situato nel locale 2a del Fabbricato 14 dei Laboratori ex
CISE del comprensorio CESI di Segrate (MI), nel rispetto delle seguenti
condizioni:
<b>a)</b> tutte le operazioni siano svolte nel rispetto delle
prescrizioni definite nel Doc. ISPRA - RIS/AP/PGT/2012/exCISE-1
- "Sito ex Cise di Segrate (MI) - Prescrizioni Tecniche - Ottobre
2012" - <b>Allegato 1</b> al presente provvedimento di cui costituisce
parte integrante, a valere dall'approvazione da parte dell'ISPRA
delle associate norme di sorveglianza;
<b>b)</b> le operazioni siano svolte in accordo a specifici Piani
Operativi, il cui elenco e programmi di emissione devono essere
comunicati all'ISPRA con congruo anticipo, al fine di permettere
l'individuazione dei Piani che saranno oggetto di specifica
approvazione da parte dell'Istituto;
<b>c)</b> prima dell'inizio delle attività sia trasmesso all'ISPRA





ALLEGATO 1

Doc. ISPRA-RIS/AP/PGT/2012/EX-CISE-1

ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

SITO EX-CISE DI SEGRATE (MI)


(Locale 2A del Fabbricato 14)

PRESCRIZIONI PER LA DISATTIVAZIONE

Ottobre 2012




INDICE	
<b>PARTE I - GENERALITA'</b>	
1.1	INDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO
1.2	DEFINIZIONI
	Prescrizione
	Piano Operativo (PO)
	Programma di protezione e prevenzione incendi
	Caratterizzazione radiologica
	Verifica radiometrica ai fini dell'allontanamento/riuso
	incondizionato di materiali, del riuso/demolizione di
	edifici/strutture e riuso di aree.
1.3	MODIFICA E REVOCA DELLE PRESCRIZIONI PER LA DISATTIVAZIONE
<b>PARTE II - PRESCRIZIONI</b>	
2.1	DOCUMENTAZIONE TECNICA
	2.1.1 <i>Garanzia della Qualità</i>
	2.1.2 <i>Caratterizzazione radiologica dell'impianto</i>
	2.1.3 <i>Registri delle attività</i>
	2.1.4 <i>Relazione periodica</i>
2.2	PROGRAMMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INCENDI
2.3	SORVEGLIANZA FISICA DELLA RADIOPROTEZIONE
2.4	ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI DISATTIVAZIONE
2.5	ALLONTANAMENTO DEI MATERIALI SOLIDI DALL'IMPIANTO -
	RIUSO/DEMOLIZIONE DI EDIFICI/STRUTTURE, RIUSO DI AREE
a)	Allontanamento incondizionato






<u>PARTE I - GENERALITÀ</u>	
<b>1.1 IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO</b>	
Le presenti prescrizioni si riferiscono alle attività di disattivazione del deposito	
di combustibile non irraggiato dei laboratori ex-Cise del comprensorio Cesi di	
Segrate (MI).	
Il deposito è di proprietà della So.G.I.N. S.p.A. ed è identificato con il locale	
2A situato al piano terra del fabbricato n.14 del comprensorio di cui sopra in	
via Reggio Emilia n. 39.	
<b>1.2 DEFINIZIONI</b>	
<b><u>Prescrizione</u></b>	
Nell'accezione usata nel presente documento, la Prescrizione è una disposizione	
emanata quale parte integrante del Decreto Ministeriale di autorizzazione alla	
disattivazione dell'impianto.	
Le prescrizioni riguardano argomenti correlati con la sicurezza nucleare e la	
protezione sanitaria.	
<b><u>Piano Operativo (PO)</u></b>	
Il Piano Operativo è la documentazione tipica di rispondenza da predisporre per	
le operazioni connesse alla disattivazione (smantelleranno di parti di impianto,	
gestione materiali, etc.). I contenuti tipici di un piano operativo, per quanto	
applicabili, sono:	
- la descrizione dettagliata delle operazioni che si intendono condurre;	
- le valutazioni di sicurezza nucleare e radioprotezione necessarie	
per dimostrare che l'attività sia effettivamente svolta nel rispetto	
dei principi, degli obiettivi, dei criteri, dei limiti, delle	





<b><u>Programma di protezione e prevenzione incendi</u></b>
Contiene le linee guida per la Valutazione del Rischio Incendio (VRI) e per la
definizione delle misure di prevenzione e protezione incendi per ogni attività
rilevante ai fini della sicurezza nucleare e della radioprotezione durante la
disattivazione. Fornisce un quadro dei controlli amministrativi da mettere in
atto per il perseguimento degli obiettivi di sicurezza antincendio ed individua
le modalità per la gestione dell'emergenza.
<b><u>Caratterizzazione radiologica</u></b>
La caratterizzazione radiologica di un'installazione consiste in un processo di
tipo sequenziale permette la costruzione di un archivio di informazioni sulla
quantità e tipologia di radionuclidi presenti nell'installazione stessa a seguito
del suo esercizio, sulla loro distribuzione e sul loro stato fisico e chimico.
Inoltre, la caratterizzazione radiologica di un'installazione permette di prendere
tutte le decisioni opportune per affrontare le operazioni di disattivazione come
la decontaminazione, lo smantellamento e rimozione di componenti e strutture, la
demolizione di strutture, la gestione dei rifiuti derivanti dallo smantellamento,
la stima degli inventari radiologici ed i costi dell'attività di smantellamento.
La caratterizzazione radiologica di un'installazione comprende le seguenti fasi:
- il recupero di tutte le informazioni storiche;
- lo sviluppo e l'applicazione di metodi di calcolo;
- la preparazione di un piano di campionamento ed analisi di tipo statistico;
- l'esecuzione di misure in campo, di campionamenti e conseguenti analisi;
- la valutazione dai dati ottenuti;
- la comparazione tra i dati misurati e quelli derivanti da calcoli.







6) Verifica radiometrica ai fini dell'allontanamento/riuso incondizionato di materiali, del riuso/demolizione di edifici/strutture e riuso di aree;
7) Registri delle attività;
<u>2.1.1 Garanzia della Qualità</u>
Tutte le attività rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e protezione sanitaria devono essere eseguite in regime di Garanzia della Qualità secondo un apposito programma (PGQ).
Il titolare dell'autorizzazione deve curare l'efficacia di detto PGQ, anche attraverso l'esecuzione di un proprio programma di verifiche ispettive.
<u>2.1.2. Caratterizzazione radiologica dell'impianto</u>
Il "Piano di caratterizzazione radiologica" deve essere continuamente aggiornato in base ai più recenti dati disponibili e all'avanzamento tecnologico. Al termine delle attività di disattivazione deve essere emesso il "Rapporto finale di caratterizzazione".
<u>2.1.3 Registri delle attività</u>
Per le attività che vengono svolte sull'impianto devono essere tenute le registrazioni riportate nella Tabella I.
<u>2.1.4 Relazione periodica</u>
Deve essere trasmessa con periodicità semestrale all'ISPRA ed alle altre Amministrazioni di cui all'art. 55 comma 1 del D.Lgs. 230/1995 una relazione sullo stato di avanzamento delle attività.




Tabella I - Elenco delle registrazioni


REGISTRAZIONE	DESCRIZIONE
Registro dei dati relativi ai sistemi antincendio	Contiene le risultanze delle verifiche sui sistemi antincendio dell'impianto.
Registro dei dati relativi ai rifiuti solidi radioattivi.	Contiene le indicazioni, per ogni contenitore, dei dati necessari a caratterizzare il rifiuto (origine, tipologia, contenuto in attività, massima intensità di esposizione a contatto del contenitore).
Registro dei dati relativi all'allontanamento di materiali solidi.	Contiene i dati relativi ad ogni allontanamento: tipo di materiale, provenienza, quantità, misure effettuate, livelli di contaminazione rilevati, autorizzazioni al rilascio, vettore utilizzato, destinazione finale.

## 2.2 PROGRAMMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INCENDI

Deve essere mantenuto aggiornato il "Programma di prevenzione e protezione incendi" e deve essere effettuata la Valutazione del Rischio Incendio (VRI) per ogni attività rilevante ai fini della sicurezza antincendio e per la realizzazione di nuove opere funzionali alle operazioni di disattivazione.



Inoltre, tutto il materiale combustibile/infiammabile eventualmente
utilizzato o risultante dalla operazione di bonifica presente nelle aree di
deposito temporaneo e nelle aree di intervento, sia tenuto a debita distanza
da eventuali fonti di innesco e sia accatastato, per quanto possibile, in
cumuli alternati a materiali non combustibile/infiammabile.
<b>2.3 SORVEGLIANZA FISICA DELLA RADIOPROTEZIONE</b>
La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti deve essere
assicurata sulla base di un "Programma per la Sorveglianza Fisica della
Radioprotezione" redatto a cura dell'Esperto Qualificato dell'impianto.
Tale Programma deve essere aggiornato dall'Esperto Qualificato dell'impianto
a seguito di modifiche dello stato dell'impianto o di particolari condizioni
operative.
In relazione allo stato dell'impianto, nel Programma dovranno essere
riportate le stime delle dosi agli operatori ed alla popolazione.
Nel caso fosse riscontrata contaminazione alfa da combustibile nucleare,
derivante dal progresso stoccaggio di combustibile, il programma aggiornato
di radioprotezione deve essere trasmesso all'ISPRA ed al Ministero della
Salute, Ufficio II DG Prev.
<b>2.4 ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI DISATTIVAZIONE</b>
Tutte le fasi esecutive di disattivazione devono essere condotte sulla base
di uno o più Piani Operativi da rendere disponibili sull'impianto prima
dell'inizio delle operazioni.
I programmi di emissione dei Piani Operativi e di svolgimento delle attività
devono essere trasmessi all'ISPRA.



Prima dell'inizio di ogni singola attività devono essere disponibili idonee aree di immagazzinamento provvisorio dei rifiuti provenienti da dette attività.

Per l'esecuzione delle attività di decontaminazione che producono effluenti liquidi radioattivi devono essere disponibili idonee capacità di immagazzinamento per i rifiuti liquidi.

**2.5 ALLONTANAMENTO DEI MATERIALI SOLIDI DALL'IMPIANTO – RIUSO/DEMOLIZIONE DI EDIFICI/STRUTTURE, RIUSO DI AREE**

L'allontanamento di materiali solidi attivati o contaminati per effetto delle pratiche svolte nell'impianto, il riuso/demolizione di edifici/strutture ed il riuso di aree sono soggetti alle prescrizioni di seguito riportate.

a) Allontanamento incondizionato

L'allontanamento dall'impianto di materiali solidi destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di attività alle quali non si applicano le norme del D.Lgs. 230/95 s.m.i., deve avvenire nel rispetto congiunto dei livelli di concentrazione superficiale e di massa, riportati nelle Tabelle II, III che seguono, per i diversi tipi di materiale.

**Tabella II – Allontanamento incondizionato di materiali metallici**

	Riuso	Riciclo	Riuso/Riciclo
Radionuclide	Superficie (Bq/cm <sup>2</sup> )	Superficie (Bq/cm <sup>2</sup> )	Massa (Bq/g )
α - emettitori	0,1	0,1	1




Tabella III - Allontanamento incondizionato di materiali metallici

	Riuso/Riciclo
Radionuclide	Massa (Bq/g )
Mn - 54	0,1
Fe - 55	1
Co - 60	0,1
Ni - 59	1
Ni - 63	1
Sr - 90	1
Cs - 134	0,1
Cs - 137	1
Eu - 152	0,1
Eu - 154	0,1
$\alpha$ - emettitori	0,01


Ai fini dell' allontanamento incondizionato di materiali solidi:

- Devono essere soddisfatte le indicazioni tecniche delle Pubblicazioni europee RP 89, RP 113 e RP 122 Part I riguardanti, nello specifico, le modalità di computo delle concentrazioni, anche in presenza di miscele di radionuclidi, ai fini del rispetto dei criteri di non rilevanza radiologica; in particolare, nel caso di miscele di radionuclidi deve essere rispettata la seguente condizione:

$$\sum_i \frac{C_i}{C_{li}} < 1$$




dove:
- $C_i$ è la concentrazione di massa o di superficie dell' $i$ -esimo radionuclide,
- $C_{li}$ è il livello di allontanamento per lo stesso radionuclide;
2. qualora l'attività dei radionuclidi $\beta$ -emettitori, dei radionuclidi $\gamma$ -emettitori o dei radionuclidi $\alpha$ -emettitori fosse ricavata, rispettivamente, da misure di " $\beta$ totale", " $\gamma$ totale" o " $\alpha$ totale", dovrà essere adottato il livello più restrittivo tra quelli dei corrispondenti radionuclidi di tipo $\beta$ , $\gamma$ o $\alpha$ presenti nelle rispettive tabelle II, III di cui in precedenza;
3. tutte le attività di allontanamento dall'impianto dovranno essere precedute da un "Piano di caratterizzazione radiologica" che dovrà essere inviato all'ISPRA per approvazione e da un "Piano di verifica radiometrica ai fini dell'allontanamento/riuso incondizionato di materiali" da rendere disponibile sul deposito;
4. devono essere registrati e conservati i dati relativi ad ogni allontanamento: tipo di materiale, provenienza, quantità, misure effettuate, livelli di concentrazione rilevati;
5. ogni partita di materiale allontanato dall'impianto deve essere accompagnata da apposita documentazione che dimostri la rispondenza del materiale stesso alle condizioni stabilite per il rilascio;
6. per quanto riguarda l'eventuale riciclo dei materiali metallici mediante fusione, l' esercente deve assicurare, attraverso l'inserimento di apposite clausole nei contratti di conferimento dei materiali stessi a soggetti






**Tabella IV - Riuso e demolizione di edifici/strutture, allontanamento incondizionato di detriti cementizi derivanti dalla demolizione di edifici/strutture**


Radionuclide	Riuso di	Demolizione di	Riuso/demolizione
	edifici/strutture	edifici/strutture	edifici/strutture
	Superficie (Bq/cm <sup>2</sup> )	Superficie (Bq/cm <sup>2</sup> )	Allontanamento di detriti cementizi Massa (Bq/g)
Mn - 54	1	1	0,1
Fe - 55	10000	10000	1
Co - 60	1	1	0,1
Ni - 59	10000	10000	1
Ni - 63	10000	10000	1
Sr - 90	100	100	1
Cs - 134	1	1	0,1
Cs - 137	1	1	1
Eu - 152	1	1	0,1
Eu - 154	1	1	0,1
α - emettitori	0,1	0,1	0,1



Ai fini del riuso e demolizione di edifici/strutture, allontanamento
incondizionato di detriti cementizi derivanti dalla demolizione di
edifici/strutture:
1. devono essere soddisfatte le indicazioni tecniche delle Pubblicazioni
europee RP 89, RP 113 e RP 122 Part 1 riguardanti, particolare nello
specifico, le modalità di computo delle concentrazioni, anche in presenza
di miscele di radionuclidi, ai fini del rispetto dei criteri di non
rilevanza radiologica; in particolare, nel caso di miscele di radionuclidi
deve essere rispettata la seguente condizione:
$\sum_i \frac{C_i}{C_{li}} < 1$
dove:
- $C_i$ è la concentrazione di massa o di superficie dell' $i$ -esimo radionuclide,
- $C_{li}$ è il livello di allontanamento per lo stesso radionuclide;
2. qualora l'attività dei radionuclidi $\beta$ -emettitori, dei radionuclidi
$\gamma$ -emettitori o dei radionuclidi $\alpha$ -emettitori fosse ricavata,
rispettivamente, da misure di " $\beta$ totale", " $\gamma$ totale" o " $\alpha$ totale", dovrà
essere adottato il livello più restrittivo tra quelli dei corrispondenti
radionuclidi di tipo $\beta$ , $\gamma$ o $\alpha$ presenti nella rispettiva tabella IV di cui
in precedenza;
3. il riuso di aree o edifici/strutture dell'impianto senza vincoli di natura
radiologica, la demolizione degli edifici/strutture e l'allontanamento dei
detriti di demolizione dovranno essere preceduti da un "Piano di
caratterizzazione radiologica" che dovrà essere inviato all'ISPRA per
approvazione e da un "Piano di verifica radiometrico ai fini del riuso di



aree o edifici/strutture o la demolizione di edifici/struttura da rendere
disponibile sul deposito;
4. ai fini del rilascio di locali/edifici/strutture per il successivo
riutilizzo senza vincoli di natura radiologica dovranno altresì essere
rispettati i livelli di concentrazione di massa, stabiliti per
l'allontanamento dei materiali cementizi derivanti dalla demolizione,
attraverso un'apposita procedura che preveda il prelievo di campioni su
superfici rappresentative dell'area totale dei locali/edifici/strutture
che si intende rilasciare;
5. devono essere registrati e conservati i dati relativi ad ogni
allontanamento di materiali cementizi: tipo di materiale, provenienza,
quantità, misure effettuate, livelli di concentrazione rilevati;
6. ogni partita di materiali cementizi allontanata dall'impianto deve essere
accompagnata da apposita documentazione che dimostri la rispondenza del
materiale stesso alle condizioni stabilite per l'allontanamento;
<i>2.5.1 Conservazione dei campioni di massa e degli "smear test"</i>
Fino al rilascio senza vincoli di natura radiologica dell'installazione,
l'esercente dovrà conservare almeno un'aliquota di ciascuno dei campioni di
massa prelevati nel locale 2A e di ciascuno degli "smear test" effettuati
per la caratterizzazione radiometrica.
<b>2.6 PERSONALE ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO</b>
All'interno dei locali interessati può essere stabilmente presente solo
personale incaricato di attività connesse alle operazioni di disattivazione
e di gestione dell'impianto o di supporto ad esse. Quando sono in corso



attività di smantellamento deve essere presente sull'impianto il	
rappresentante del titolare dell'autorizzazione alla disattivazione o persona	
da lui designata facente parte di un gruppo di tecnici qualificati iscritti	
in apposito registro, ove è precisato anche il livello di qualificazione	
richiesto.	
Durante le fasi di smantellamento, dovranno essere presenti anche operatori	
formati con attestato di idoneità tecnica ai sensi della legge 609/96.	
<b>2.7 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO</b>	
La valutazione del rischio di incendio, recante anche i provvedimenti atti	
ad ottimizzare gli aspetti della protezione da incendi, deve essere trasmessa	
all'ISPRA almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività. Prima	
dell'inizio ed a completamento delle attività deve essere data comunicazione	
al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, e resa	
disponibile presso l'impianto una procedura relativa agli interventi in caso	
d'incendio, comprendente la regolamentazione delle interfacce con le squadre	
operative dei Vigili del Fuoco.	
<u>2.7.1 Dispositivi antincendio</u>	
I dispositivi antincendio devono essere sempre mantenuti disponibili,	
efficienti ed operabili. A tal fine devono essere periodicamente controllati	
sulla base di specifica procedura.	
Qualora non venga riscontrata la loro operabilità, si deve procedere alla	
sostituzione con dispositivi analoghi. Nel caso in cui la sostituzione non	
sia effettuata, deve essere interdetta l'attività lavorativa nell'area	
interessata.	



